



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
MODIFICATO AGOSTO 2021**

TESTO VIGENTE-VARIATO E COMPARATIVO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00 del 00.00.2021

In vigore dal

ARTICOLO	TESTO VIGENTE	TESTO CON MODIFICHE	TESTO MODIFICATO
ART. 38.2-Altezze minime			
	<p>1.</p> <p>a);</p> <p>b);</p> <p>c);</p> <p>2.;</p> <p>3. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati all'utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, nonché per i locali destinati ad attività di artigianato di servizio di cui all'art. 15, comma 2, e art. 21, comma 10, delle NTO dello strumento urbanistico vigente, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,70, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p>1.</p> <p>a);</p> <p>b);</p> <p>c);</p> <p>2.;</p> <p>3. In caso di interventi su edifici esistenti non residenziali finalizzati all'utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, nonché per i locali destinati ad attività di artigianato di servizio di cui all'art. 15, comma 2, e art. 21, comma 10, delle NTO dello strumento urbanistico vigente, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,70, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori.</p> <p>4.;</p> <p>5.;</p>	<p>1.</p> <p>a);</p> <p>b);</p> <p>c);</p> <p>2.;</p> <p>3. In caso di interventi su edifici esistenti non residenziali, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,70, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori.</p> <p>4.;</p> <p>5.;</p>
Art. 38.6 – Scale, ascensori, ringhiere e parapetti			
	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8. Le scale di uso comune devono avere una larghezza minima di ml. 1,20; all'interno di una singola unità immobiliare la scala deve avere una larghezza minima di ml. 1.00; è ammessa una minore larghezza per l'accesso ai locali, agibili ma non abitabili (piani cantinati, sottotetti, ecc.), che comunque dovrà avere una larghezza minima utile di ml. 0.80.</p> <p>9.</p> <p>10.</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8. Le scale di uso comune devono avere una larghezza minima di ml. 1,20; all'interno di una singola unità immobiliare la scala deve avere una larghezza minima di ml. 1.00; è ammessa una minore larghezza per l'accesso ai locali, agibili ma non abitabili (piani cantinati, sottotetti, ecc.), che comunque dovrà avere una larghezza minima utile di ml. 0,80 0.70.</p> <p>9.</p> <p>10.</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8. Le scale di uso comune devono avere una larghezza minima di ml. 1,20; all'interno di una singola unità immobiliare la scala deve avere una larghezza minima di ml. 1.00; è ammessa una minore larghezza per l'accesso ai locali, agibili ma non abitabili (piani cantinati, sottotetti, ecc.), che comunque dovrà avere una larghezza minima utile di ml. 0,70.</p> <p>9.</p> <p>10.</p>
Art. 40 – Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale			
	<p>1. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, mutamento di destinazione d'uso su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruito anteriormente all'entrata in vigore del DM 05/07/1975; - con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo; - con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; <p>sono consentite misure inferiori a quelle previste dal precedente art. 38 previa dichiarazione argomentata del</p>	<p>1. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, mutamento di destinazione d'uso, su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruito anteriormente all'entrata in vigore del DM 05/07/1975; - con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo; - con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; <p>sono consentite misure inferiori a quelle previste dal precedente art. 38 previa dichiarazione argomentata del</p>	<p>1. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, mutamento di destinazione d'uso, su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruito anteriormente all'entrata in vigore del DM 05/07/1975; - con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo; - con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

	<p>progettista abilitato che attesti che l'intervento garantisce comunque idonei livelli di salubrità e igiene. In ogni caso non si potrà derogare dalle seguenti misure, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma</p> <p>Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.:</p> <p><i>Altezza</i> spazi ad uso collett spazi di abitazione spazi accessori - pr spazi di servizio - p</p> <p><i>Illuminazione</i> spazi di abitazione spazi accessori spazi di servizio</p> <p><i>Superficie</i> spazi di abitazione,</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>progettista abilitato che attesti che l'intervento garantisce comunque idonei livelli di salubrità e igiene. In ogni caso non si potrà derogare dalle seguenti misure, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma</p> <p>Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.:</p> <p><i>Altezza</i> spazi ad uso collett spazi di abitazione spazi accessori - pr spazi di servizio - p</p> <p><i>Illuminazione</i> spazi di abitazione spazi accessori spazi di servizio</p> <p><i>Superficie</i> spazi di abitazione,</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>sono consentite misure inferiori a quelle previste dal precedente art. 38 previa dichiarazione argomentata del progettista abilitato che attesti che l'intervento garantisce comunque idonei livelli di salubrità e igiene. In ogni caso non si potrà derogare dalle seguenti misure, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma</p> <p>Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.:</p> <p><i>Altezza</i> spazi ad uso collett spazi di abitazione spazi accessori - pr spazi di servizio - p</p> <p><i>Illuminazione</i> spazi di abitazione spazi accessori spazi di servizio</p> <p><i>Superficie</i> spazi di abitazione,</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
--	--	--	---

ART. 55-Recinzioni

<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. Nelle zone agricole sono consentite le recinzioni realizzate con siepi o rete metallica, con zoccolo in muratura o calcestruzzo con altezza massima di m 0,50 dalla quota media del piano di campagna, di altezza non superiore a m 1,50, purché mascherate o accompagnate con essenze arbustive potate a siepe.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. Nelle zone agricole sono consentite le recinzioni realizzate con siepi e o paletti e rete metallica, con prive di zoccolo in muratura o calcestruzzo con altezza massima di m 0,50 dalla quota media del piano di campagna, di altezza non superiore a m 1,50.; purché mascherate o accompagnate con essenze arbustive potate a siepe. Le nuove recinzioni sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree strettamente pertinenziali ai fabbricati residenziale, agricoli o produttivi. Qualora l'area strettamente pertinenziale non fosse individuabile con precisione, si assume che corrisponda ad una superficie 10 volte superiore a quella coperta.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. Nelle zone agricole sono consentite le recinzioni realizzate con siepi e o paletti e rete metallica prive di zoccolo di altezza non superiore a m 1,50. Le nuove recinzioni sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree strettamente pertinenziali ai fabbricati residenziale, agricoli o produttivi. Qualora l'area strettamente pertinenziale non fosse individuabile con precisione, si assume che corrisponda ad una superficie 10 volte superiore a quella coperta.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p>
--	--	---